

Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN ANNO.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto riguarda la fornitura di varie tipologie di timbri per gli uffici comunali.

Le tipologie, le caratteristiche tecniche-funzionali e le quantità indicative dei timbri sono illustrate nell'elenco predisposto dall'Amministrazione (modulo offerta).

Il Contratto che regola la fornitura del presente foglio condizioni si intende aperto in quanto non è possibile, per la natura dei beni oggetto dell'appalto stesso, prevedere con esattezza la tipologia e le quantità di merce che si andrà a commissionare durante l'intero periodo.

Le quantità riportate per ogni singola tipologia di timbri, sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base dei consumi degli ultimi anni.

Tali quantità potranno quindi essere soggette a variazioni +/- secondo le effettive necessità.

I prezzi unitari offerti dall'affidatario mediante compilazione del Modulo di offerta costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente fornite, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto.

Le quantità indicate nel modulo di offerta sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base dei consumi degli ultimi anni. Nulla potrà pretendere l'affidatario per importi o quantità inferiori o diversamente distribuite fra le varie tipologie che dovessero essere richieste.

La ditta affidataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.



Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Ne consegue che l'impresa affidataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo indicato.

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna presso la sede comunale di Palazzo Trissino – Corso Palladio 98 – 36100 Vicenza.

ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO

- 1. Il contratto stipulato con l'Amministrazione comunale ha validità di un anno decorrente dalla data di stipula del contratto, e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
- 2. I prezzi offerti si intendono accettati dall'affidatario in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.
- 3. Non è consentito il rinnovo tacito del contratto. Nel corso del contratto non è ammessa la revisione prezzi.
- 4. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contatto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E TERMINI DI CONSEGNA

- 1. La fornitura prevede timbri in gomma o con piastra, montatura compresa, di varie tipologie (semplici o auto inchiostranti) come da file in formato excel allegato (modulo offerta).
- 2. La ditta affidataria dovrà consegnare i timbri entro 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine.



Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ART. 4 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. I timbri dovranno essere consegnati, presso la sede istituzionale del Comune di Vicenza, ubicata a Palazzo Trissino, Corso Palladio, 98 (zona ZTL).

Tutte le incombenze e gli oneri per l'accesso alla zona a traffico limitato sono a carico della ditta affidataria.

- 2. La ditta affidataria si impegna a fornire le quantità di prodotti che verranno di volta in volta ordinati. Il Comune di Vicenza non assumerà altri oneri oltre gli importi conseguenti i singoli ordinativi di fornitura e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi per l'esecuzione della fornitura faranno carico all'affidatario.
- 3. La fornitura potrà riguardare, oltre ai prodotti presenti nell'elenco predisposto dall'Amministrazione, ogni altro articolo di cui l'Amministrazione manifesti la necessità e rientrante nei cataloghi (vedasi art. 6) prodotti dalla ditta affidataria. In tale eventualità la suddetta ditta si impegna ad applicare uno sconto percentuale sui prezzi di listino di cui ai suddetti cataloghi.
- 4. I prodotti dovranno garantire condizioni qualitative pari o superiori a quelle indicate, salvo restando che le eventuali marche indicate costituiscono parametro qualitativo minimo di riferimento ai sensi dell'art. 68, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. I suddetti materiali dovranno comunque essere delle migliori marche e realizzati con materiali di prima qualità e dovranno rispettare ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e la vendita.
- 5. I prodotti dovranno essere tali da evitare rischi agli utilizzatori e tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali.

Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto sino a destinazione, ed il materiale usato dovrà essere conforme al decreto legislativo 152/2006 s.m.i..

- 6. La ditta affidataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
- 7. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.





Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- 8. La ditta affidataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.
- Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta affidataria o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
- 9. La ditta affidataria si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'affidatario si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti_contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
- 10. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.
- 11. Il Fornitore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, o comunque a conoscenza, in occasione dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli, né comunicarli a terzi, in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del contratto. Il Fornitore è, altresì, responsabile per l'esatta osservanza dei predetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine, è tenuto ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte di questi ultimi. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- 12. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto solo laddove necessario per la partecipazione ad altre procedure.
- 12. Il Fornitore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi di cui al GDPR (Regolamento UE 679/2016) ed, in particolare, degli obblighi di sicurezza, delle misure minime di sicurezza,



Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

nonché delle direttive che potranno essere successivamente fornite dal Comune di Vicenza..

Il Fornitore è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

14. L'inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza, da considerarsi essenziali per il Comune di Vicenza, potrà determinare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati all'Ente.

ART. 5 - COLLAUDO FORNITURA

Il controllo di quantità e conformità della fornitura sarà effettuato dall'Ufficio Acquisti del Servizio Provveditorato.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Qualora a seguito di verifiche i timbri presentassero difetti oppure non risultassero conformi a quanto richiesto la ditta sarà obbligata a sostituirli entro 7 (sette) giorni lavorativi.

Nel caso di mancata sostituzione della merce entro il suindicato termine, l'Amministrazione Comunale provvederà in proprio all'acquisto di detto materiale addebitando alla ditta aggiudicataria il relativo onere.

ART. 6 - CAMPIONI E CATALOGHI

1. Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l'idoneità degli stessi all'uso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'impresa affidataria la fornitura gratuita di alcuni campioni.

Tale campionatura rimarrà a disposizione dell'Amministrazione per l'intera durata del contratto, anche al fine di consentire la verifica di conformità con i prodotti forniti o che potrebbero essere forniti.



Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

La restituzione della campionatura (nelle condizioni in cui si troverà, esclusa la normale usura del tempo) sarà effettuata al vettore dell'Impresa, che la ritirerà senza alcun onere per l'Amministrazione.

Il ritiro dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione relativa. Ove l'Impresa non vi ottemperi nel termine prefissato, il materiale stesso sarà considerato ceduto gratuitamente all'Amministrazione, che ne potrà liberamente disporre senza che occorrano ulteriori avvisi o messa in mora.

2. Dovranno essere trasmessi i cataloghi e i listini prezzi dei prodotti della ditta che verranno utilizzati al fine dell'applicazione degli sconti offerti sui prodotti diversi da quelli di cui all'elenco inserito nel modulo di offerta. I prezzi esposti nei listini prodotti dovranno rimanere invariati per tutta durata del contratto.

ART. 7 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura sarà applicata una penale nella misura giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.

Qualora l'inadempimento raggiunga il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.





Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- ➢ il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico , la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente foglio condizioni e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contatto di appalto nei termini prescritti;
- > allorché il fornitore ceda il contratto o lo conceda in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- ➤ nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;



Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 8 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

- 1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nei seguenti casi:
- 1. Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
- 3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente non esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale.
- 4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.
- Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

ART. 9 - PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.



Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- 2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
- 3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è il Servizio Provveditorato al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il seguente codice univoco: **KKIFRW**.
- 4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo Tesoreria Comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- 2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
- 4. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di inserire il codice CIG, che verrà comunicato al momento della stipula di contratto, in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto.

ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La ditta dovrà indicare la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare





Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

a terzi.

- 2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
- 3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto compatibili con il presente foglio patti e condizioni.
- 4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza sequenti ai link: http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf; e http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf.

ART. 13 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

- 1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."
- 2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della



Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- 3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
- 4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."
- 5. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
- 6. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
- 7. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
- 8. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.
- 9. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'eventuale subappaltatore/ subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga



Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ART. 14 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 15 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

- 1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:
 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
 - ➤ il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
 - > Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
 - > tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
 - > tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.



Tel. 0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it.

Il delegato al trattamento è il Dott. Michele Trevisiol, Dirigente del Servizio Provveditorato, Corso A. Palladio, 98 Vicenza - tel 0444/221213 – email: mtrevisiol@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se "l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità" ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

L'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it